

Statuto della società Acque Servizi S.r.l.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art. 1 – denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ACQUE SERVIZI S.r.l." società unipersonale.

Art. 2 – oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività nei settori idrico e fognario:

1. La manutenzione e riparazione di impianti e reti, compreso il pronto intervento in caso di guasti, nonché la sostituzione di parti usurate;
2. La realizzazione di derivazioni dalle reti principali all'impianto dell'utente finale;
3. La sostituzione e il potenziamento di parti di reti e impianti, funzionali e accessori all'attività di manutenzione;
4. L'esecuzione di opere di estensione della rete idrica e fognaria;
5. L'esecuzione di opere idrauliche, civili e murarie funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti che precedono comprese le opere di sistemazione e bonifica del territorio;
6. L'esecuzione di opere ed impianti elettrici ed elettromeccanici, nonché di protezione e messa a norma;
7. Le attività di controllo e contabilizzazione di lavori e prestazioni di servizio rese da fornitori terzi a favore di ACQUE S.p.a.;
8. La preventivazione lavori per conto di ACQUE S.p.a.;
9. La gestione e il coordinamento delle scorte e dei materiali di magazzino di ACQUE S.p.a.;
10. La Commercializzazione e/o intermediazione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, liquidi, solidi, speciali pericolosi e non, provenienti dalla depurazione civile e industriale;
11. L'Autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio ed autotrasporto di cose e rifiuti per conto terzi;
12. Il Pronto Intervento Ambientale su chiamata di privati, enti, autorità di controllo ambientale, sanitario e di polizia, su strade pubbliche, private, terreni, industrie e altri manufatti in genere, avente lo scopo di prevenire situazioni di inquinamento ambientale in conseguenza di attività di trasporto, movimentazione, manipolazione, sversamenti accidentali di prodotti, sostanze tossiche e/o rifiuti considerati pericolosi;
13. Il trasporto dell'acqua potabile;
14. Il Servizio di ricerca di perdite occulte, nonché fornitura, installazione e taratura dei misuratori di utenza, nonché ancora, ogni altra attività di carattere sussidiario a quella svolta dal gestore del servizio idrico integrato.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, marchi e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali (anche di import – export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 3 – sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune Pisa.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede della società nell'ambito del Comune sopra indicato, ovvero di istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate con o senza rappresentanza, in qualsiasi comune della Repubblica Italiana o all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 4 – durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5 – capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 400.000,00 (quattrocentomila) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 6 – variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Chi conferisce beni in natura o crediti, deve presentare la relazione giurata di un esperto; l'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in denaro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo è tenuto ad inviargli integrandosi, in mancanza di tale pagamento integrativo, un caso di esclusione ai sensi dell'art. 2373-bis del codice civile, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale conseguita a fronte del conferimento sottoposto al controllo di valutazione.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

ALLEGATO "B"

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464 c.c., i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto dalla decisione di aumento, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c..

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 7 – trasferimento delle partecipazioni

In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione di diritto di pegno, il diritto di voto e quello di intervento nelle assemblee devono permanere in capo al datore di pegno che è pertanto obbligato a mantenerli per sé senza poterli trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce detti diritti;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società o avvenga un qualsiasi altro mutamento di detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso l'organo amministrativo della società socia della presente società è obbligato ad offrire agli altri soci l'acquisto della partecipazione o dei diritti di cui è titolare entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra.

Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente, ma solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta, ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo

ALLEGATO "B"

oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della quota o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al

ALLEGATO "B"

proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della quota o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci così che la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 8 – recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita A.R. entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

ALLEGATO "B"

La dichiarazione di recesso è efficace dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso di tempo viene contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e viene conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve fare riferimento la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto o per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Art. 9 – esclusione del socio

Oltre all'esclusione stabilita dalla legge in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis c.c.:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale;
- per il socio amministratore, la violazione del divieto di concorrenza così come stabilito dall'art. 2390 c.c.;
- il fallimento del socio.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto. In caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge in caso di recesso esclusa la possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 10 – finanziamenti dei soci alla società

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, in maniera anche non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società, devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO III – DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;

- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 12 – modalità di decisione

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

Art. 13 – funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno oppure quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino il 30 (trenta) per cento del capitale sociale. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e risultanti dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore, ove nominati, ai sensi dell'art. 2477 c.c. e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta, dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere

ALLEGATO "B"

rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del precedente articolo 11, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente alla riunione qualunque esso sia e, per le decisioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 11, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI

Art. 14 – amministrazione della società

La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleleggibili.

Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata, ove esistente, dal collegio sindacale o dal revisore, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio o per più esercizi, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Art. 15 – funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Il presidente del consiglio di amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente, egli viene sostituito da un vice presidente o, in caso di

ALLEGATO "B"

assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno **cinque** giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza o tramite corrispondenza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, che redige la bozza del verbale della riunione da approvare nel corso della successiva riunione del consiglio.

Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 16 – amministratori delegati e comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo, stabilendone la composizione, i poteri delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, codice civile.

Art. 17 – poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 11 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 18 – rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 – amministratore unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 20 – collegio sindacale e revisore

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che svolge anche funzioni di controllo contabile.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato, oltre ad un collegio sindacale, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci decidono la retribuzione dei sindaci in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti.

Art. 21 – funzioni dell'organo di controllo

Il collegio sindacale, ovvero il revisore, oltre ad esercitare le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 22 – esercizi sociali, bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c.; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione oppure nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, non decidano di destinarli a riserva in tutto o in parte ovvero di riportarli a nuovo.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 – scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter codice civile.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 24 – clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad

ALLEGATO "B"

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un collegio composto di tre arbitri di cui due nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società ed uno dal presidente della camera di commercio territorialmente competente i quali dovranno provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui i soggetti designati non vi provvedano nel termine previsto, la nomina degli arbitri di loro competenza è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale decide entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli arbitri vincolano le parti. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente salvo diversa determinazione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 25 – foro competente

Per le controversie che sorgono in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sono sottoponibili ad arbitrato, è competente il foro di Pisa.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 26 – legge applicabile

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 27 – comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.